

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	690	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	690	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (3690)	690	CANESTRARI 694
PRESIDENTE	690, 691, 692	DE CAPUA 694
FABBRI RICCARDO	691	FABBRI RICCARDO, <i>Relatore f.f.</i> 692, 693, 694
MANCINI ANTONIO	690, 691	MANCINI ANTONIO 692
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	691	MARCHESI 693, 694
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	690, 691	MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 693, 694, 695
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
BIANCHI GERARDO ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2213)	692	Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto (3740)
PRESIDENTE	692, 693, 694, 695	
ALBA	693, 694	PRESIDENTE <i>Relatore f.f.</i> 695, 696, 697, 698
BIANCHI GERARDO	693, 694	ALBA 696
		CAVALLARO NICOLA 696
		DE CAPUA 698
		FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> 696
		FORTINI 697
		MANENTL 696
		MARCHESI 697, 698
		REALE GIUSEPPE 696
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 698

La seduta comincia, alle 9,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Catella, Sinesio e Veronesi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Bianchi Gerardo sostituisce il deputato Viale.

Discussione del disegno di legge: « Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale d'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni » (3690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni » (3690).

Comunico che la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Relatore, onorevole Reale Giuseppe, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per rendersi conto della portata del provvedimento sottoposto al nostro esame è necessario riferirsi alle leggi che sono richiamate negli articoli 1 e 2 di detto provvedimento. Nell'articolo 1 si fa infatti riferimento all'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520. Questo decreto riguarda la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; di esso hanno particolare rilievo, per quanto viene con questo provvedimento richiamato, i numeri 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo 7. Più precisamente, alla data del 1925, il Consiglio di amministrazione doveva essere ascoltato quando si fosse trattato di contratti ad asta pubblica o a licitazione privata ove l'importo superasse le 100 mila lire (1925), o a trattativa privata ove l'importo superasse le 50 mila lire. Così per i servizi da eseguirsi in economia (punto 7 dell'articolo 7) l'importo doveva superare le 30 mila lire; per la istituzione di imposte doveva superare le 50 mila lire e per la transazione di vertenze il valore doveva superare le 20 mila

lire. Sono tutte queste cifre del 1925 che a distanza di anni, per il noto fenomeno relativo all'andamento del valore della moneta, si sono dimostrate ripetutamente insufficienti. Nel 1953 queste competenze sono state aumentate di 50 volte. Oggi, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, i valori espressi nel richiamato articolo 7 vengono elevati a 120 volte. Di conseguenza, con l'articolo 2 del disegno di legge, anche le competenze del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni vengono elevate di 120 volte. Vale a dire da quell'importo, al quale mi sono riferito, moltiplicato 120 volte, in su, provvede il Consiglio di amministrazione; da quell'importo moltiplicato 120, in giù, provvedono il direttore generale e l'Ispettore generale superiore. Se si considera che anche da parte del Ministero delle finanze sono stati adottati provvedimenti analoghi, sembra logico ed opportuno che la Commissione esprima il suo consenso all'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINI ANTONIO. Il disegno di legge ha senza dubbio lo scopo di dare consistenza ad un certo snellimento di procedure nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Esso tende quindi ad adeguare gli importi, per i quali non sono necessarie procedure molto lunghe, a quello che è l'attuale valore della moneta. A questo fine vengono moltiplicati per 120 volte i valori di 100 mila lire e di 50 mila lire del 1925 giungendo, rispettivamente, alle cifre di 12 e di 6 milioni. Ora a me sembra che malgrado questi aumenti non si riesca a ristabilire quelle proporzioni che sono venute meno con il variare del valore della moneta. Forse secondo gli indici statistici il rapporto tra il valore effettivo della moneta del 1925 e quello attuale può essere calcolato sulla base di questo moltiplicatore che viene proposto (120 volte), ma, a nostro avviso, le 100 mila lire del 1925 rappresentavano qualcosa di più dei 12 milioni ai quali si arriverebbe con l'operazione che viene proposta. Se si vuole veramente ridurre la mole di lavoro dalla quale è letteralmente « schiacciato » il Consiglio di amministrazione (che è oberato da lunghissime sedute e moltissimi argomenti sfuggono per necessità di cose alla sua attenzione), si rende necessario elevare tali limiti portandoli a misure superiori. A questo scopo proporrei

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1967

di fissare delle cifre tonde di 20 e di 10 milioni prescindendo da qualsiasi sistema di moltiplicazione.

Faccio comunque presente che anche aumentando a 200 volte non si avrebbero conseguenze gravi per la finanza pubblica. Ritengo che l'esame di questi atti, fatto sotto la propria responsabilità, dal Direttore generale o dall'Ispettore generale superiore, dia maggior garanzia di approfondimento di quella che può dare l'esame del Consiglio che non ha il tempo di occuparsi di queste cose.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho il dovere di far presente alla Commissione che la nostra richiesta era di aumentare 150 volte; però, a richiesta del Tesoro, proprio per un certo coordinamento delle varie amministrazioni dello Stato, si è contenuta la proposta a 120.

Propongo, dunque, alla Commissione di aumentare i limiti previsti nei due articoli del disegno di legge, da 120 volte a 150 volte, senza arrivare così alle 200 volte cosa che, ripeto, potrebbe sembrare come un andare oltre a quel coordinamento che deve esistere con le altre Amministrazioni.

MANCINI ANTONIO. Accedo alla proposta del Sottosegretario.

FABBRI RICCARDO. Dichiaro subito di non essere contrario al disegno di legge il quale si rende opportuno soprattutto in vista di quel coordinamento con le altre Amministrazioni dello Stato al quale si è prima accennato.

Devo però fare due considerazioni che ritengo molto importanti: la prima è che aumentando troppo questi limiti rischiamo di esautorare il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La seconda è in stretta relazione con quella politica di decentramento e di programmazione che si va tanto decantando. Credo che, proprio tenendo presente un certo decentramento, non si possa fare a meno di considerare la posizione dei direttori provinciali. Non possiamo aumentare i limiti della competenza del direttore generale e dell'ispettore superiore e poi lasciare ai direttori provinciali una « piccolissima responsabilità » di danaro.

Questo dunque il motivo per il quale prego il Governo di voler esaminare il problema delle deleghe ai direttori provinciali, per le quali non possiamo non ricordare l'articolo 21 della legge 619 sul decentramento, che è stato richiamato anche dalla Corte dei conti.

MANCINI ANTONIO. Le possibilità di autonomia decisione degli organi periferici, pro-

vengono da delega del direttore generale. La delega del direttore generale è un atto amministrativo. Si potrebbe raccomandare alla amministrazione di indurre il Direttore generale...

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei assicurare che questo è già previsto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FABBRI RICCARDO. Presento il seguente ordine del giorno che porta la mia firma e quella dei deputati Mancini Antonio, Canestrari, Cavallaro e Alba:

« La Camera,

preso atto della necessità di adeguare al mutato valore della lira i limiti di somma entro i quali è stabilita la competenza dei massimi organi centrali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,

invita il Governo

a coordinare questi nuovi limiti con quelli fissati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1955, aumentando in misura congrua i limiti delle deleghe obbligatorie ed emanando nello stesso tempo le opportune direttive affinché le deleghe facoltative siano attuate nello spirito di un reale decentramento ».

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Accetto la proposta di elevare a 150 volte i limiti originari. Devo però manifestare una certa perplessità perché, proprio per quella unicità di indirizzo alla quale prima ci si è richiamati, sarebbe stata cosa conveniente che tutte le amministrazioni si fossero fermate sugli stessi coefficienti. Vorrà dire che il nostro provvedimento sarà un invito per le altre amministrazioni ad adeguarsi a questi limiti. Concordo inoltre sulla necessità di prendere in considerazione anche il problema del decentramento e quello delle competenze dei direttori provinciali.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno degli onorevoli Fabbri Riccardo, Mancini Antonio, Canestrari, Cavallaro e Alba.

Qual'è il parere del Governo?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Fabbri Riccardo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accolto dal Governo?

FABBRI RICCARDO. Insisto.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1967

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai deputati Fabbri Riccardo, Mancini Antonio, Canestrari, Cavallaro e Alba, accolto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« Sono elevati di 120 volte i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

L'onorevole Mancini Antonio, aderendo alle considerazioni del Sottosegretario Mazza, propone di sostituire, alle parole: « Sono elevati di 120 volte », le parole: « Sono elevati di 150 volte ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 1 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento:

ART. 1.

Sono elevati di 150 volte i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

Sono elevati di 120 volte i limiti di competenza del Direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81.

Anche all'articolo 2 vi è un analogo emendamento presentato dall'onorevole Mancini Antonio, inteso a sostituire le parole: « Sono elevati di 120 volte », con le parole: « Sono elevati di 150 volte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 così quale risulterebbe a seguito dell'approvazione dell'emendamento:

ART. 2.

Sono elevati di 150 volte i limiti di competenza del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, rispettivamente, stabiliti nell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 81.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa di deputati Bianchi Gerardo, Colleselli, Sammartino, Cavallari, Fabbri Riccardo, Canestrari, Mancini Antonio e Amadei Giuseppe:

« Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2213).

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Prego l'onorevole Fabbri Riccardo di sostituirsi al relatore, onorevole Di Piazza, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

FABBRI RICCARDO, *Relatore f.f.* La proposta di legge riguarda l'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi tele-

fonici. Lo scopo della proposta di legge è, appunto, quello di chiarire il significato di detto primo comma dell'articolo 63, onde evitare l'errata interpretazione dello stesso da parte della competente Amministrazione e i conseguenti lunghi e costosi ricorsi agli Organi giurisdizionali per la esatta applicazione.

Questo il motivo per il quale raccomando alla Commissione la sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINI ANTONIO. Il tenore della legge evidentemente si presta a quella interpretazione che è stata data fino a questo momento. Così facendo però si viene a creare un doppio ordine di giudizio che non è possibile ammettere.

La proposta di legge, pertanto, appare opportuna in quanto attraverso l'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge prima citata, viene a superarsi questo stato di incertezza. Per questo motivo mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Il Governo di fronte all'unanimità manifestata dai vari interventi, visto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali, malgrado il parere negativo dell'amministrazione del tesoro, di quella della riforma e della Presidenza del Consiglio, si rimette alla Commissione. Però, mi corre l'obbligo di far notare che, sempre ai fini dell'esattezza dell'interpretazione, bisognerebbe, per lo meno, aggiungere qualcosa che non sconvolga la situazione: infatti, non vorrei che, con l'approvazione di questo provvedimento, gli idonei, che in questo momento per un atto sovrano della Commissione diventano vincitori, vadano ad inserirsi nella graduatoria già preesistente perché questo creerebbe...

FABBRI RICCARDO, Relatore f.f. Ma questo non può essere! Infatti l'articolo unico recita « Le disposizioni di cui al precedente comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, si applicano nel senso che gli impiegati ammessi ai concorsi interni per titoli previsti dallo stesso comma della citata legge, perché in possesso dei requisiti richiesti, sono tutti da considerarsi idonei, e conseguono la nomina, nei limiti dei posti disponibili ». Dunque, con queste ultime parole « nei limiti dei posti disponibili, si realizza una « salva-

guardia », nel senso che non possono scavalcare gli altri che già sono...

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Non voglio essere un oppositore. Devo, però, far presente che, siccome l'interpretazione si fa per sistemare dei dipendenti che hanno partecipato a quel concorso interno e che dalla Amministrazione non sono stati dichiarati idonei perché non avevano 110 di laurea e di conseguenza sono stati esclusi, è chiaro che la norma ha lo scopo di sanare la situazione e di far diventare vincitori anche quei determinati soggetti. Riconosco, per altro, che non si poteva giudicare in base al punteggio della laurea visto che il titolo era la laurea in se stessa. Insisto, però, perché sia chiaro se è nelle vostre intenzioni di rifare tutta la graduatoria, oppure no.

FABBRI RICCARDO, Relatore f.f. Senza cambiare l'articolo unico, proporrei di presentare un ordine del giorno.

MANCINI ANTONIO. L'Amministrazione ha lo strumento per ovviare a questo inconveniente. Se l'amministrazione, senza rimpiangere la graduatoria, pone in coda quelli che sono stati esclusi...

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Come li pone in coda! Deve farsi una classificazione con la macchina calcolatrice! Si deve fare soltanto l'elenco di quelli muniti del titolo di studio e la numerazione dei vari titoli e metterli in ordine.

BIANCHI GERARDO. Dobbiamo vedere con quali criteri la Commissione ha fatto l'iscrizione.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Non abbiamo il diritto di sovrapporci alla Commissione di merito.

MANCINI ANTONIO. Proporrei il seguente emendamento: aggiungere alla fine dell'articolo unico le parole « e sono collocati in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori ».

ALBA. Non « sono » ma « saranno collocati in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori ». È importante l'uso del tempo perché bisogna considerare che la norma assume, in un caso, valore retroattivo e, nell'altro, no.

MARCHESI. Propongo un breve rinvio dell'esame del provvedimento. La Commissione potrebbe tornare a riunirsi domani mattina. Nel frattempo dovrebbe essere concordato un emendamento che consenta di ovviare agli inconvenienti ipotizzati dal Sottosegretario e da alcuni colleghi.

Va, in ogni caso, chiarito che la Commissione non potrà che limitarsi ad interpretare

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1967

la legge se vorrà rimanere entro i proposti limiti dell'interpretazione autentica. Altrimenti avremo una norma sostitutiva o modificativa della precedente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il deputato Marchesi ha proposto un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

ALBA. Dobbiamo trovare una formula semplice e concreta che venga incontro a questa categoria; sono, pertanto, favorevole ad un breve rinvio.

CANESTRARI. Potremmo sospendere l'esame del provvedimento per pochi minuti ed in questo periodo trovare la formulazione più idonea a soddisfare le esigenze della categoria. Tutto ciò ci consentirebbe di approvare il provvedimento questa mattina stessa.

MARCHESI. Concordo con la proposta dell'onorevole Canestrari.

PRESIDENTE. Vi è stata una ulteriore proposta dell'onorevole Canestrari sulla quale si è dichiarato favorevole anche l'onorevole Marchesi.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per 10 minuti.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,10, riprende alle 10,20.

Riprendiamo l'esame del provvedimento n. 2213, esame che è stato sospeso per permettere la stesura di un nuovo testo.

FABRI RICCARDO, Relatore f.f. La nuova dizione concordata dovrebbe essere la seguente: la prima parte dell'articolo unico rimane invariata fino alla parola « idonei »; le restanti parole, invece, sono soppresse; infine, vien' aggiunto il seguente comma: « Gli ammessi ai concorsi di cui alla presente legge che non hanno conseguito l'inquadramento nel limite dei posti disponibili sono collocati in ruolo dopo l'ultimo vincitore ».

Questa dizione è stata concordata con i colleghi Mancini Antonio, Marchesi e Bianchi Gerardo.

DE CAPUA. Se non ricordo male io sono stato Relatore di un precedente disegno di legge concernente questa materia. In quella occasione feci presente le mie perplessità, in quanto ero e sono a conoscenza di come i fatti si sono svolti per quanto riguarda questa materia. Fu nominata, a suo tempo, dal Ministero una Commissione con il compito di vagliare i titoli di questo personale interno; la Commissione ha svolto il suo compito ed ha dichiarato gran parte degli aspiranti idonei, ma vi furono taluni dichiarati « non idonei ».

Dopo di ciò si è svolto un concorso esterno; chiedo pertanto a questo punto, nell'interesse specifico dei funzionari che vogliamo agevolare, cosa significano le parole: « dopo l'ultimo dei vincitori »? Intendiamo solo riferirci ai concorrenti del concorso interno? Ovvero intendiamo salvaguardare quanti, più tardi, hanno partecipato al successivo concorso esterno?

Mi domando, oltretutto: abbiamo noi motivi fondati per sovrapporci, dopo il tempo trascorso, alle conclusioni di una Commissione di merito? E, ancora, possiamo essere noi tranquilli di aver deliberato una « interpretazione » alla norma e non invece una « nuova norma »?

Sarei grato al relatore se volesse dirimere tali mie perplessità.

FABRI RICCARDO, Relatore f.f. Tengo a dichiarare che l'articolo unico di questa proposta di legge salvaguarda, soprattutto dopo l'intervento dell'onorevole Marchesi che giustamente aveva sollevato alcune obiezioni, la situazione generale di tutti questi funzionari. Non vogliamo assolutamente, e credo di parlare anche per gli altri colleghi, favorire alcuna categoria di funzionari.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni aveva male interpretato la legge precedente e quindi l'articolo 63; questo è l'unico motivo per il quale è stata presentata questa proposta di legge.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. A questo punto debbo dire che non sono più tranquillo. Ho sentito che nel frattempo è stato bandito ed espletato un concorso esterno; non sono, in questo momento, in condizioni di confermare o meno la notizia, però desidero domandare agli onorevoli colleghi: nel caso che la notizia fosse vera, quale atteggiamento dovremmo assumere nei riguardi dei vincitori di questo concorso esterno e, cioè, i beneficiari del provvedimento debbono andare dopo i vincitori dell'ultimo concorso esterno o dopo i vincitori del concorso interno. La norma, nel primo caso, dovrebbe essere modificata, precisando che questo personale è inserito in graduatoria dopo l'ultimo iscritto nel ruolo.

BIANCHI GERARDO. Si tratta di una norma interpretativa che si riferisce ad un fatto specifico, e non tocca altri argomenti. In quel famoso articolo 63 c'è un primo comma che stabilisce che si deve fare quel tale concorso per titoli; se restano posti disponibili, si deve fare un altro concorso interno per coloro che non hanno l'anzianità prevista. Ma si tratta sempre di un concorso inter-

no. Ecco l'equivoco in cui è caduto il collega De Capua.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio una proposta concreta.

L'emendamento concordato dice: « Gli ammessi ai concorsi di cui alla richiamata legge che non hanno conseguito l'inquadramento nel limite dei posti disponibili sono collocati in ruolo dopo l'ultimo vincitore ».

Se la Commissione è d'accordo, si può dire: « sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico che costituisce la proposta di legge in esame:

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, si applicano nel senso che gli impiegati ammessi ai concorsi interni per titoli previsti dallo stesso comma della citata legge, perché in possesso dei requisiti richiesti, sono tutti da considerarsi idonei e conseguono la nomina, nei limiti dei posti disponibili.

Viene proposto — d'intesa tra vari colleghi, e con il consenso del Governo — di sopprimere le parole « e conseguono la nomina, nei limiti dei posti disponibili » e di aggiungere un altro capoverso che dica: « Gli ammessi ai concorsi di cui alla richiamata legge che non hanno conseguito l'inquadramento nei limiti dei posti disponibili, sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « e conseguono la nomina, nei limiti dei posti disponibili ».

(*Non è accolto*).

L'inciso in questione si intende, pertanto, soppresso.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato lettura:

(*È approvato*).

Con gli emendamenti testé approvati, l'articolo risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, si applicano nel senso che gli impiegati ammessi ai concorsi interni per titoli previsti dallo stesso comma della citata legge, perché in possesso dei requisiti richiesti, sono tutti da considerarsi idonei.

Gli ammessi ai concorsi di cui alla richiamata legge che non hanno conseguito l'inquadramento nei limiti dei posti disponibili, sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto (3740).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto » (3740).

Essendo l'onorevole Iozzelli, Relatore del provvedimento, impegnato in altra Commissione, sul provvedimento in esame riferirò io stesso.

Come i colleghi sanno, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile gestisce direttamente alcuni servizi pubblici di trasporto a mezzo di propri commissari; sono, specificamente, linee di navigazione e ferrovie concesse, come da elenco che accompagna la relazione del disegno di legge.

Tutte queste gestioni traggono origine da provvedimenti derivanti dall'applicazione di norme previste dal testo unico delle disposizioni di legge concernenti le ferrovie in concessione.

Il provvedimento in esame nasce dalla necessità di istituire, per le gestioni delle ferrovie indicate, un più efficiente sistema di controllo che affianchi, più direttamente, quello che l'Amministrazione esplica nell'ambito delle proprie competenze, analogamente a quanto viene operato per le gestioni dei laghi, per le quali, con legge 18 luglio 1957, n. 614, è prevista la costituzione di un collegio di revisori dei conti, nato con apposito decreto ministeriale. Lo stesso s'intende fare, con questo articolo unico, per tutti gli altri servizi in concessione, gestiti direttamente.

Il provvedimento, infine, prevede la possibilità che, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni, siano nominati collegi di revisori per singole gestioni o per

gruppi di esse. La valutazione di tale opportunità è demandata al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvederà alla nomina dei singoli collegi.

Mi auguro che le ragioni esposte nella relazione che accompagna il disegno di legge, unitamente alle modeste parole con cui io ho inteso illustrarlo, inducano la Commissione ad approvare il provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBA. Io condivido pienamente quanto è stato affermato circa la necessità di controlli.

Tuttavia, poiché questi collegi di revisori in Italia sono veramente una pleora e poiché i magistrati della Corte dei conti ed i funzionari dello Stato sono oberati dalla mole della attività che debbono svolgere — in maniera tale che non esiste, in realtà, la possibilità materiale di un effettivo, reale controllo — domando se non sarebbe possibile servirsi, per la composizione di tali collegi, anche di privati, competenti in tale materia.

PRESIDENTE. Dobbiamo preoccuparci di vedere se ciò non costituisca, in effetti, innovazione in tutto un sistema.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Vorrei precisare che il provvedimento si riferisce ad un limitato numero di linee gestite da privati e da enti diversi, per le quali agisce un particolare comitato, di cui fanno parte anche elementi esterni.

Però, finora, la gestione di tali linee non ha un'organizzazione di revisione e di controllo, quale noi riteniamo opportuna, e quale la proponiamo con questo provvedimento.

ALBA. Onorevole Sottosegretario, io non entro nel merito del disegno di legge. Chiedo soltanto se il Ministro del tesoro debba necessariamente nominare un funzionario, oppure se possa nominare un esperto.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il provvedimento in esame intende creare un sistema di controllo e di revisione di una gestione che è già in atto, direttamente da parte dello Stato stesso, attraverso suoi funzionari. Per i collegi di revisione ci si è sempre basati sulla presenza di un rappresentante del Tesoro e, a volte, di un rappresentante della Corte dei conti. Non vedo, dunque, come si possa parlare di privati, seppure esperti.

Il problema di carattere generale che solleva l'onorevole Alba mi sembra costituisca una questione del tutto diversa, che esula dall'esame del disegno di legge.

CAVALLARO NICOLA. La questione sollevata dall'onorevole Alba è molto importante in quanto rientra nel campo delle revisioni. In questo settore, purtroppo, siamo ancora con le vecchie formule ed il decreto al nostro esame ne è una prova.

L'argomento merita un vero esame ed un approfondito studio; infatti, ci accorgiamo che la Pubblica amministrazione è ancora ancorata al controllo fatto esclusivamente da funzionari dello Stato; detto controllo si riduce, in sostanza, ad un esame di ufficio.

Mentre quindi, mi dichiaro d'accordo sulla validità dell'argomento stesso, ritengo che questa non sia la sede più opportuna per affrontarlo. In materia un primo passo è già fatto: esiste un albo di persone specializzate alle revisioni, ma queste persone sono attualmente disoccupate; è necessario dar vita ed impulso a questa categoria, naturalmente con tutte le necessarie garanzie.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, io mi dichiaro favorevole alla sua approvazione così com'è.

MANENTI. Signor Presidente, concordo in pieno con la richiesta fatta dall'onorevole Alba e con la risposta data dall'onorevole Cavallaro. Ritengo, però, che la richiesta dell'onorevole Alba si potrebbe prendere in considerazione fin da questo disegno di legge, in quanto una volta dovremo pur incominciare.

CAVALLARO NICOLA. La innovazione richiede una legge. Stando così le cose, l'Amministrazione delle ferrovie si regoli secondo la prassi ordinaria. Ritengo che in questo momento non si possa prendere in considerazione la richiesta dell'onorevole Alba; è necessaria una iniziativa legislativa che dia al libero professionista la possibilità di partecipare alla revisione dei documenti contabili della pubblica amministrazione.

REALE GIUSEPPE. Il discorso sollevato dall'onorevole Alba ha in effetti una sua validità, ma pone in questa sede un problema della cui non nostra competenza dobbiamo prendere atto. Il voler rinnovare, in questa sede, il concetto dell'acquisizione di determinati compiti da parte di esperti presi fuori dell'Amministrazione statale pone un problema di competenza; è, cioè, la X Commissione competente a stabilire un criterio innovativo che acquisisce compiti di revisione a degli esperti non dipendenti statali? Ritengo di no. Ecco, perché penso che, in questa sede, non si possa accettare la proposta, anche se tutti noi avvertiamo l'esigenza di un ripensamento della materia, ripensamento che

comporti la formulazione di un documento che possa venir discusso ed approvato.

Entrando nel merito del provvedimento debbo dire che esso non può non essere accolto; semmai c'è da rammaricarsi sul fatto che lo stesso arrivi con tanto ritardo. Mi permetto, pertanto, di raccomandarne il testo all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico che costituisce il disegno di legge. Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le Gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il Collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte de conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso è nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle Gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di revisori per singole Gestioni e per gruppi di esse.

I Revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono all'Amministrazione semestralmente sull'andamento delle Gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.

MARCHESI. Chiedo al rappresentante del Governo se non ritenga più opportuna l'immissione, anziché di un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, di un funzionario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le ferrovie a gestione governativa dipendono direttamente dall'Ispettorato gene-

rale della motorizzazione. Potrebbe apparire un controsenso che un funzionario dell'Ispettorato funga da controllore dell'Ispettorato stesso.

Un altro rilievo vorrei muovere in ordine al terzo capoverso dell'articolo, quello che riguarda l'istituzione eventuale di altri Collegi di revisori.

L'ambito dei controllori oggi prevedibili non è così vasto: si tratta di appena otto gestioni. Non vedo perché si dovrebbe prevedere, allo stato attuale delle cose, la costituzione di altri collegi. Almeno per il momento un collegio di revisori è sufficiente e garantisce l'unicità di indirizzo del controllo su tutte le otto gestioni esistenti.

Concludendo, propongo di sostituire il funzionario dell'Ispettorato della motorizzazione con un funzionario delle ferrovie dello Stato e di sopprimere il terzo capoverso dell'articolo, dove si prevede l'istituzione di Collegi di revisori per singole gestioni o per gruppi di esse.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Faccio notare che il testo dice: « Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle Gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti... ». È una valutazione che dev'essere fatta in relazione al caso specifico.

A mio avviso, il provvedimento è veramente opportuno ed utile, ed io vi pregherei di approvarlo.

Il problema sollevato dall'onorevole Alba potrà essere trattato in altra sede, poiché è di carattere generale; ma intanto approviamo questo disegno di legge, che costituisce lo strumento necessario per una rapida realizzazione del controllo che si è ritenuto opportuno istituire.

FORTINI. In relazione alla proposta dell'onorevole Marchesi, che vorrebbe sostituire un funzionario delle Ferrovie dello Stato al funzionario dell'Ispettorato della motorizzazione, previsto nel disegno di legge, io sarei del parere di sopprimere l'inciso relativo all'Ispettorato, ma di non specificare altro, limitandoci a dire « un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ». Ciò anche in relazione a quel disegno di legge sulla riforma del Ministero dei trasporti, in cui si prevede la creazione di un'altra Direzione generale, quella per gli affari generali, per il coordinamento, ecc.

PRESIDENTE. Io ritengo che sia superfluo esplicitare da quale branca del Ministero deb-

ba provenire il funzionario. Quindi, accogliendo la proposta dell'onorevole Fortini, lasciamo al Ministro la facoltà di scegliere il funzionario in questione in tutto l'ambito della sua amministrazione.

MARCHESI. Concordo con l'onorevole Sottosegretario circa la opportunità e l'utilità del provvedimento, ma penso che esso debba essere congegnato in modo da garantire nel modo migliore possibile il raggiungimento dei fini che si propone. Le modifiche da me suggerite mirano precisamente a questo.

Comunque, accedo alla proposta del collega Fortini di togliere la specificazione: « Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione », lasciando solo la indicazione generica di: « funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ».

DE CAPUA. Lo faccio mio e sostengo il pensiero espresso prima dall'onorevole Marchesi. Desidero, cioè, che il funzionario in questione non provenga dall'Ispettorato della motorizzazione. Le conseguenze negative di una scelta di questo genere sarebbero molte.

PRESIDENTE. A me sembra che non sarebbe opportuno stabilire una esclusione in una legge.

Ad ogni modo, il giudizio della Commissione è sovrano. Possiamo raccomandare, però, al Sottosegretario di riportare al Ministro il voto della Commissione: che quando si tratta di creare questi collegi, venga scelto dal Ministero dei trasporti un funzionario che non appartenga all'Ispettorato della motorizzazione.

MARCHESI. Avevo proposto che la scelta dovesse cadere su un funzionario delle ferrovie, perché mi sembrava che un funzionario delle ferrovie fosse il più idoneo, sotto il profilo della sua preparazione tecnica e professionale, a far parte di un tal Collegio. L'onorevole Fortini ha giustamente ricordato che con la riforma del Ministero dei trasporti si prevede l'istituzione di altre Direzioni generali che faranno capo allo stesso Ministero e i cui funzionari non verranno forse a trovarsi nelle stesse condizioni di incompatibilità di quelli dell'Ispettorato della motorizzazione. Per questo motivo accedo alla sua proposta.

La legge lascia al Ministro un largo margine di discrezionalità nella scelta. Vorremmo però che egli tenesse conto delle preoccupazioni che sono emerse nel corso di questa discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fortini propone di sopprimere, al secondo comma, le parole: « Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione ».

Pongo in votazione il mantenimento di tali parole.

(Non è approvato).

L'inciso in questione è pertanto soppresso. Con l'emendamento testé approvato, l'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Le Gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il Collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso è nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle Gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di Revisori per singole Gestioni e per gruppi di esse.

I Revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono alla Amministrazione semestralmente sull'andamento delle Gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni » (3690):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2213):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuato dalle Gestioni governative di pubblici servizi di trasporto » (3740):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Amodio, Battistella, Belci, Bianchi Gerardo, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Fabbri Riccardo, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Gonella Giuseppe, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino e Santagati:

Sono in congedo:

Catella, Sinesio e Veronesi.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO